

ALLEGATO A



ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA

**DIREZIONE AGRICOLTURA
SETTORE SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”

**Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto - Annualità 2011
Interventi nel settore delle galline ovaiole**

Sommario

PARTE GENERALE

- 1 Disposizioni generali
- 2 Normativa di riferimento
- 3 Definizioni
- 4 Competenze
- 5 Modalità di presentazione delle domande
 - a) Compilazione domande
 - b) Trasmissione alle Province competenti per territorio
 - c) Presentazione tardiva delle domande
 - d) Rigetto delle domande
- 6 Fasi successive alla presentazione
 - a) Situazione domande presentate
 - b) Comunicazioni e aggiornamenti delle domande
- 7 Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal PSR
- 8 Esclusioni dal pagamento (o riduzioni del pagamento) a causa di difformità o violazioni
- 9 Trasferimento di impegno
- 10 Casi in cui non viene richiesto il rimborso dei pagamenti
- 11 Classificazione del territorio e localizzazione degli interventi
- 12 Applicazione dei criteri di priorità
- 13 Ricorso avverso i provvedimenti

PARTE SPECIFICA

- 1 Finalità
- 2 Ambito territoriale di applicazione
- 3 Beneficiari e criteri di ammissibilità
- 4 Impegni
 - 4.1.1 Dichiarazione di impegni generali
 - 4.1.2 Dichiarazione di impegni specifici
 - 4.2 Durata degli impegni
- 5 Criteri di selezione
 - 5.1 Priorità e punteggi
 - 5.2 Condizioni ed elementi di preferenza
- 6 Pianificazione finanziaria
 - 6.1 Risorse
 - 6.2 Livello di entità dell'aiuto

Criteri di gestione obbligatori (CGO)

PARTE GENERALE

1 DISPOSIZIONI GENERALI

E' aperto il bando per la presentazione di domande di aiuto ai sensi dell'azione 215 nel rispetto delle prescrizioni previste dal PSR 2007-2013 e delle altre disposizioni, riportate al paragrafo successivo.

Per il primo anno di impegno la domanda di aiuto coincide con la domanda di pagamento se questa rientra tra le domande ammissibili in base ai requisiti previsti ed in relazione alla finanziabilità.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La corresponsione dei pagamenti per la misura 215 è subordinata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento (baseline) ed al rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'azione cui si è volontariamente scelto di aderire.

Di seguito vengono riportate le norme e disposizioni cui si fa riferimento:

- i regolamenti europei di riferimento, costituiti dai regg. CE n. 1698/05 modificato dal reg. CE 74/2009, e n. 1974/06 e s.m.i., Reg. UE n. 65/2011;
- le norme di condizionalità reg. CE 73/2009;
- il PSR, rinvenibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/psr2007_13.htm;
- il Decreto 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 73/2009 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e s.m.i. con la quale sono stati adottati i criteri generali per l'attuazione del DM a livello regionale;
- altre disposizioni regionali di applicazione dell'azione;
- il manuale procedurale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Il regime di pagamenti è soggetto, inoltre, alla verifica del rispetto delle condizioni espresse dai regolamenti CE n. 1122/2009 e n. 1290/05 e s.m.i..

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie.

3 DEFINIZIONI

3.1 Azienda

Ai sensi del Regolamento CE 73/2009 l'azienda è l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.

3.2 Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manutenzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero l'attività di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, come sostituito

dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”.

3.3 Superficie agricola utilizzabile (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose ed agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del Regolamento CE 73/2009, essa costituisce la superficie eleggibile al netto delle tare.

Ai fini della presente azione i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non possono essere utilizzati per il pascolamento o il confinamento degli animali.

3.4 Fascicolo aziendale

Si intende la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario già presentata ed è conservato presso un CAA convenzionato con ARPEA. La costituzione del Fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999.

L'assenza del Fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

L'aggiornamento del Fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un provvedimento. In tal caso l'aggiornamento del Fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento.

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto previsto rispettivamente negli articoli 46 e 47 del Decreto sopra citato.

3.5 Unità bovino adulto (UBA)

Consistenza degli allevamenti in bovini adulti equivalenti il cui tasso di conversione è quello indicato nella seguente tabella di cui all'allegato IV del Reg. (CE) n. 1974/2006:

SPECIE ANIMALI	UBA
Galline ovaiole	0,014

3.6 Consistenza zootecnica

Si intende per essa la consistenza media annua intesa come media ponderata annuale, espressa in UBA, rispetto agli animali di una determinata specie e allevati in una singola azienda.

3.7 Condizionalità

Il regime di condizionalità è volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'articolo 36 lettera A punti da I) a V), e lettera B punti I), IV) e V) del Regolamento CE 1698/05 e s.m.i. al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori (**Allegato II del Reg. CE n. 73/2009 Articoli 4, 5 e 6**) e disciplinato dal D.M.13286/07 che istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

3.8 Soggetti autorizzati alla compilazione informatica delle domande

Persone fisiche o giuridiche cui è stata resa disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale del SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del programma di sviluppo rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

4 COMPETENZE

Gli interventi previsti dalle azioni in oggetto sono gestiti dalle Province in base alla L.R. 17/99 “Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” e alle convenzioni stipulate tra gli Enti menzionati e l'ARPEA.

In base a tali convenzioni le Province sono delegate dall'A.R.P.E.A. al compimento di alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico, tra le quali i controlli, in relazione alla misura sul benessere animale.

La Regione emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione domande ed esercita, inoltre, le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo di cui all'art. 3 della L.R. 34/98. In particolare, la Direzione Regionale 11 - Agricoltura è incaricata di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Le aziende cui spetta la corresponsione dei pagamenti a seguito del rispetto degli impegni previsti dalla misura 215 e della regolarità degli esiti delle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) verranno inserite in elenchi formati ed approvati dalle Province e proposti per il pagamento all'A.R.P.E.A.

Quest'ultima, svolti i controlli necessari, autorizza la liquidazione a carico dei fondi FEASR per il 44% e dei fondi nazionali per il 56%.

Potranno essere fornite disposizioni, inoltre, da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al pagamento degli aiuti.

L'istruttoria e le verifiche sulle domande di aiuto accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attuazione della presente misura.

Le Province, quali soggetti preposti all'istruttoria, verificano la rispondenza delle domande con i requisiti previsti dal bando avvalendosi anche di attestazioni rilasciate dall'ASL competente.

A tal fine si terrà conto di quanto già attestato nel fascicolo aziendale, la Provincia potrà, qualora lo ritenga necessario, acquisire i relativi allegati e la documentazione necessaria ai fini istruttori.

I beneficiari sono tenuti, a pena di decadenza della domanda, a fornire i documenti richiesti entro il termine fissato.

La Provincia effettua l'istruttoria e redige apposito verbale acquisendo, se necessario, la documentazione antimafia e ogni altra documentazione prevista dalla norme vigenti.

5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A) Compilazione delle domande

La gestione delle domande dovrà avvenire in modalità informatizzata.

Le domande vengono compilate con i dati del fascicolo aziendale ed indicano l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Infatti, le domande devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili, come richiesto dall'art. 48 del reg. CE n. 1974/06.

Per tale motivo è l'intera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo della condizionalità, mentre il rispetto degli impegni della misura 215 sarà verificato sulle superfici e le unità di bestiame adulto (UBA) interessate dalla richiesta di pagamento.

Le domande dovranno inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria, che potranno anche essere richiesti in forma incrementata nell'arco del periodo di impegno.

La presentazione di una domanda ai sensi della misura 215 costituisce per la Regione, l'ARPEA e le Province competenti autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

La modulistica contiene, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa il rispetto dei requisiti comunitari.

Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, di seguito si riportano le indicazioni da seguire:

tutte le informazioni e la modulistica sono scaricabili dalla sezione Agricoltura del sito regionale <http://www.regione.piemonte.it/agri/index.htm>, in particolare:

1. istruzioni e modulistica per l'iscrizione all'Anagrafe agricola:
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm
2. link alla pagina di registrazione delle imprese e dei privati al portale Sistemapiemonte:

http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm

3. elenco dei servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte (servizi di gestione amministrativa ad accesso riservato previa registrazione):
http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm
4. moduli per la richiesta di abilitazione ai servizi Ruparpiemonte (nuovi utenti ed utenti già abilitati) e relativa legenda dei codici:
http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexrupar.htm
5. elenco dei servizi di compilazione on line disponibili sul portale Ruparpiemonte (servizi di gestione amministrativa):
http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/rupar_gestamm.htm

Base giuridica a supporto dell'iscrizione nell'Anagrafe agricola del Piemonte

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i regolamenti (CE) n. 1122/2009, n. 73/2009 e reg. U.E n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, e altre norme nazionali (DPR n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe della imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 (art. 28, sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 9/2007) la Regione Piemonte ha istituito l'Anagrafe agricola unica del Piemonte, che costituisce la componente centrale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP. La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'Anagrafe agricola piemontese.

Pertanto i soggetti che intendono presentare domanda di contributo nell'ambito di un bando dovranno essere iscritti all'Anagrafe agricola unica del Piemonte.

Operazioni che precedono la presentazione della domanda di contributo

Per la presentazione di una domanda di contributo è necessario che vengano effettuate preventivamente due operazioni:

- 1) la persona fisica o l'azienda devono essere iscritte nell'Anagrafe agricola del Piemonte;
- 2) il richiedente, cioè la persona fisica o il rappresentante legale dell'azienda che si iscrive in Anagrafe, deve ottenere l'abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte (registrazione) qualora decida di compilare la domanda di aiuto senza rivolgersi ad un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA).

In proposito si sottolinea che:

- l'iscrizione e l'abilitazione sono operazioni distinte che possono essere effettuate in momenti diversi, tenendo però in considerazione che la compilazione della domanda di aiuto non è possibile in mancanza dell'iscrizione nell'Anagrafe agricola;
- le due operazioni vengono effettuate con modalità differenziate a seconda dei soggetti (aziende agricole, altri soggetti, enti pubblici, ...);
- poiché le procedure d'iscrizione e di abilitazione possono richiedere alcuni giorni per il loro completamento, è consigliabile provvedere con anticipo alla loro effettuazione.

Iscrizione nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte

L'iscrizione nell'Anagrafe agricola del Piemonte equivale alla creazione di una posizione anagrafica, identificata dal codice fiscale, a nome di una persona fisica o giuridica potenzialmente beneficiaria di aiuto.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo nell'ambito di un bando e non ancora iscritti dovranno procedere in base alle modalità indicate di seguito.

1. Aziende agricole

Come indicato al punto 1 della "Guida alla compilazione della domanda d'iscrizione in Anagrafe agricola e delle richieste di variazione e cessazione", approvata con DD (determinazione dirigenziale) n. 915 del 31 ottobre 2008 e consultabile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, le aziende agricole dovranno rivolgersi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte. Il servizio è svolto a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Il rappresentante legale dell'azienda dovrà recarsi presso un CAA, scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml (file scaricabile al fondo della pagina).

2. Soggetti diversi dalle aziende agricole

Tali soggetti sono elencati al punto 1 della "Guida alla compilazione" approvata con la DD n. 915 del 31 ottobre 2008 sopra citata.

Il soggetto interessato (rappresentante legale della persona fisica o persona giuridica) potrà:

a) iscriversi all'Anagrafe agricola recandosi presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità. Il CAA è tenuto a fornire il servizio d'iscrizione sulla base delle convenzioni in vigore tra organismi pagatori e CAA.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo http://www.arpea.piemonte.it/organismi_delegati_recapiti.shtml (file scaricabile al fondo della pagina).

In alternativa l'interessato potrà

b) rivolgersi ad uno degli uffici della Pubblica Amministrazione competenti alla ricezione delle richieste d'iscrizione indicati al punto 2 della "Guida alla compilazione" (ufficio regionale o uffici provinciali).

Le modalità operative per l'iscrizione (reperimento della modulistica, compilazione ed invio) sono indicate al punto 3 della "Guida alla compilazione".

I soggetti che si iscrivono in Anagrafe agricola rivolgendosi alla Pubblica Amministrazione dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso la procedura di compilazione on line descritta nel paragrafo successivo.

Abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione e presentazione della domanda di aiuto

Le aziende agricole e gli altri soggetti iscritti nell'Anagrafe agricola del Piemonte interessati all'ottenimento dei contributi possono presentare la domanda di aiuto secondo le seguenti modalità:

➤ a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe (e, nel caso delle aziende agricole, presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale). Tale operazione è regolata da apposite convenzioni; chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione;

oppure

➤ b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/indexsistp.htm cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome

utente e password. Per l'accesso ai servizi dell'agricoltura il PIN non viene richiesto) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Non necessitano di registrazione al portale i soggetti elencati nella sezione "Informazioni generali" della pagina da cui si effettua la registrazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico indicato con il "*nome del servizio*" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte (http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm).

A conclusione della procedura di compilazione il richiedente dovrà provvedere alla trasmissione telematica della versione definitiva della domanda. Una copia cartacea di quest'ultima, debitamente sottoscritta, dovrà inoltre essere spedita all'ente competente indicato nel bando.

In ogni caso le domande compilate in modo completo, dopo la trasmissione on-line che associa loro la data ed un numero progressivo, dovranno essere stampate in copia cartacea, essere sottoscritte dall'interessato ed avere in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Nel caso di cui al punto a) dovranno essere detenute presso il CAA competente.

Nel caso di cui al punto b) dovranno essere consegnate o spedite entro la data di cui al successivo punto B) alla Provincia competente per territorio.

Alla domanda di aiuto/pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà redatti secondo i modelli disponibili alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/autocertif.htm>
- 2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o visura nel caso in cui non siano riportati in domanda gli estremi di registrazione al registro delle imprese.
- 3) Deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda (solo nel caso di domanda presentata da società).
- 4) Relazione tecnica, da presentarsi anche in data successiva ma comunque entro i 7 giorni lavorativi seguenti alla pubblicazione della graduatoria finale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, redatta da un professionista del settore e sottoscritta anche dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 contenente almeno i seguenti elementi:
 - descrizione dettagliata dell'allevamento, a supporto di quanto indicato schematicamente nella check-list (vedi Parte Specifica del bando punto 4) con indicazione della situazione precedente alla scadenza di presentazione della domanda (consistenza numerica e relativo rapporto in UBA, superfici destinate ai ricoveri e altri spazi liberi, sistema di alimentazione, abbeveraggio e aerazione, con indicazione del numero dei punti di abbeverata e delle dimensioni delle mangiatoie ecc.)
 - planimetrie catastali con l'evidenziazione delle particelle destinate al confinamento degli animali e gli elementi necessari a garantire gli impegni assunti (mangiatoie, abbeveratoi ecc.),
 - i periodi in cui l'azienda intende confinare al pascolo o in spazi liberi gli animali,
 - la quantità per ogni specie e categoria, degli animali da sottoporre a vincolo, indicandone qualora possibile i codici identificativi,
 - ogni altra indicazione o elemento che sia utile a dimostrare l'introduzione degli impegni previsti dalla misura e l'efficacia in termini di miglioramento del benessere degli animali interessati,
- 5) copia della registrazione dell'allevamento aggiornata alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il richiedente volesse avvalersi di punteggi così come previsto al punto 5 della Parte Specifica dovrà produrre la documentazione necessaria attestante il diritto all'attribuzione del punteggio, se non già presente nel fascicolo aziendale.

Il periodo di presentazione delle domande è fissato dal 15 aprile 2011 al 16 maggio 2011.

B) Trasmissione alle Province competenti per territorio

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande alle Province competenti è stabilito **alle ore 16,00 del 16 maggio 2011**.

Le Province potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Il beneficiario degli aiuti, per gli anni successivi al primo, dovrà presentare apposita domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda comporta l'esclusione del beneficiario dall'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. L'azienda è comunque assoggettata al regime di controllo e tenuta al rispetto degli impegni assunti pena la decadenza con l'obbligo di restituzione dei premi percepiti.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di impegno.

C) Presentazione tardiva delle domande

Secondo quanto stabilito dall'art. 23 del reg. CE 1122/2009 verrà applicata una riduzione del premio spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione rispetto alla scadenza.

Le domande che non siano state trasmesse entro 25 giorni di calendario successivi alla scadenza verranno considerate irricevibili.

D) Rigetto delle domande

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, le Province competenti ne danno comunicazione all'interessato.

6 FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE

A) Situazione domande presentate

Il sistema informativo consentirà all'Assessorato Agricoltura della Regione, alle Province ed all'ARPEA di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate.

Altri dati potranno essere richiesti alle Province da parte dell'ARPEA o dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca, anche a seguito di richieste di Organismi nazionali o comunitari.

B) Comunicazioni ed aggiornamenti delle domande

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare, totalmente o parzialmente all'impegno e di conseguenza al pagamento, deve darne immediata comunicazione alla Provincia competente che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Qualsiasi modifica della consistenza aziendale o dell'allevamento dichiarati nel fascicolo aziendale comporta un adeguamento dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini del procedimento della misura in oggetto.

Anche le modifiche di dati o dichiarazioni utili ai fini del calcolo del premio che non comportano adeguamenti del fascicolo prevedono un adeguamento dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini del procedimento della misura in oggetto e possono essere valutate ai fini dell'istruttoria.

Pertanto qualunque variazione rispetto alla domanda iniziale deve essere comunicata alla Provincia incaricata dell'istruttoria.

7 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti all'azione che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, non potranno, inoltre, beneficiare degli aiuti previsti i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità verrà accertata tramite il DURC.;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti in materia di quote latte;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

La regolarità della situazione del richiedente rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dalle Province competenti nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

8 ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (O RIDUZIONI DEL PAGAMENTO) A CAUSA DI DIFFORMITA' O VIOLAZIONI

Verrà applicato il sistema di riduzioni ed esclusioni previsto dal reg. U.E. n. 65/2011, concernente l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati dettata a livello nazionale dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20/03/2008 ed a livello regionale dalla D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e s.m.i. e dagli atti regionali di recepimento.

Se il richiedente che ha beneficiato di pagamenti in anni precedenti interrompe l'impegno, senza che ricorra il trasferimento di cui al punto successivo, dovrà restituire gli importi percepiti maggiorati degli interessi.

9 TRASFERIMENTO DI IMPEGNO

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda e l'allevamento, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto è tenuto a restituire parzialmente o totalmente il sostegno già percepito.

10 CASI IN CUI NON VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI

La restituzione dei pagamenti percepiti non è dovuta nel caso in cui la riduzione o l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- 1) a motivi di forza maggiore (definiti dall'art. 47 del reg. CE 1974/2006) in particolare:
 - espropriazione di una parte rilevante dell'azienda (>50%) se detta espropriazione non era prevedibile al momento di assunzione dell'impegno;
 - decesso dell'imprenditore;
 - sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
 - calamità naturali gravi che colpiscono in misura rilevante la superficie agricola aziendale (>50%), i fabbricati aziendali adibiti alle attività agricole e zootecniche o all'abitazione dell'imprenditore;
 - distruzione fortuita, per cause dolose o colpose non imputabili a responsabilità del beneficiario delle dotazioni e delle strutture aziendali;
 - epizozie e patologie vegetali che colpiscono la totalità o una parte rilevante (>50%) del patrimonio aziendale, rendendo impossibile la prosecuzione dell'impegno.

Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze alla Provincia presso la quale ha presentato la domanda e all'ARPEA, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi unitamente alle prove che dimostrino l'evento verificatosi, che impedisce il mantenimento dell'impegno;

- 2) alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

11 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la suddivisione del territorio tra le Aree A, B e C, valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

La realizzazione degli interventi della misura 215 è possibile in tutto il territorio regionale.

Ai fini dell'attribuzione della competenza territoriale della domanda ad una Provincia dovrà essere seguito il criterio di prevalenza di allocazione delle UBA dichiarata come sottoposte ad impegno o del centro aziendale (U.T.E. principale).

12 APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'

Al fine di predisporre graduatorie regionali delle domande pervenute, verranno presi in esame alcuni elementi di priorità ed attribuiti punteggi, dimensionati secondo la specifica della misura.

Elementi considerati: (vedi punteggi definiti nella "Parte Specifica" punto 5)

- aree dove sono maggiormente presenti, potenzialmente, problemi di salute e di stress per gli animali, attribuibili alla presenza di emergenze sanitarie epizootiche e alla concentrazione di animali in allevamento.
- Appartenenza delle superfici aziendali sotto impegno a zone considerate come aventi particolari problemi ambientali.
- Appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR.
- Presentazione di domande ai sensi di altre misure del PSR considerate collegate.
- Altri elementi specifici della misura considerata.

Le aziende agricole vengono attribuite alle varie zone secondo i seguenti criteri:

- alle aree protette: se una quota superiore al 50% del totale della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale è ricadente in tali aree;
- alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola se almeno il 25% della superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda ricade in tali zone;
- alle altre zone se non ricadono nei casi precedenti.

L'ulteriore punteggio in riferimento alle zone del PSR viene attribuito in base all'appartenenza del centro aziendale ad una delle zone: A "Poli urbani", B "Aree rurali ad agricoltura intensiva", C "Aree rurali intermedie".

13 RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241/90 e s.m. le Province nei provvedimenti indirizzati alle aziende indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R.17/99 contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

PARTE SPECIFICA

1 FINALITA'

Con il presente bando la misura è volta a migliorare le condizioni di igiene e benessere animale nelle aziende zootecniche di avicoli superando gli standards della condizionalità previsti **Allegato II del Reg. CE n. 73/2009 Articoli 4, 5 e 6** e dagli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

A tal fine è previsto un sostegno alla perdita di redditività conseguente all'applicazione di impegni inerenti le quattro macro aree previste dalla misura 215 del PSR del Piemonte.

Per ogni macro area gli impegni sono definiti in maniera omogenea per tutte le specie animali, per cui il peso delle macro aree è costante al variare della specie animale considerata.

Il peso assegnato a ciascuna macro area risulta pari a:

- A) sistemi di allevamento e stabulazione: 30%
- B) controllo ambientale: 25%
- C) alimentazione e acqua di bevanda: 15%
- D) igiene, sanità e aspetti comportamentali: 30%.

Utilizzando tali percentuali al limite massimo del sostegno, equivalente al 100%, si ha una ripartizione dei maggiori oneri tra gli impegni fissati all'interno di ogni macro area di miglioramento, si ha così un livello minimo di aiuto per ciascun impegno.

2 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

In considerazione degli obiettivi che con la misura si vogliono perseguire, rispetto al miglioramento del benessere animale della specie avicola (galline ovaiole), l'attivazione della misura riguarda tutto il territorio regionale.

3 BENEFICIARI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Beneficiari della presente misura, con il presente bando, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati con aziende ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, detentori di animali della specie avicola (galline ovaiole) che si impegnano ad introdurre e mantenere per almeno 5 anni almeno uno degli impegni previsti nelle 4 macro aree previste per un minimo di 10 UBA.

Il beneficiario deve essere disponibile a rientrare in un sistema di tracciabilità volontaria del prodotto, nel momento in cui vengano definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti (D.L.vo n. 228/2001 articolo 18).

Ciascun beneficiario, nella stessa annata, non può presentare più domande a valere sullo stesso impegno e sulla stessa azienda.

4 IMPEGNI

Il richiedente, per ottenere il premio, pena la decadenza dei benefici e l'obbligo di restituire quanto percepito maggiorato dei relativi interessi, deve effettuare le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda.

Il richiedente deve presentare, oltre alla relazione tecnica esplicativa riguardante gli interventi di miglioramento del benessere animale, un piano aziendale d'azione sintetico, sulla base di un audit aziendale costituito dalla compilazione della **check-list** (disponibile sul sito della Regione), secondo il modello predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche, evidenziando la situazione iniziale, e gli interventi da intraprendere esplicitati nella domanda di contributo.

Le check-list potranno essere compilate dai Servizi Veterinari delle ASL o da professionisti anche operanti nell'ambito della misura 114 del PSR 2007-2013 e dovranno essere sottoscritte sia dal tecnico che dal richiedente e **allegate alla domanda se presentata attraverso un CAA**.

Le check-list dovranno essere presentate all'Ente delegato (Provincia) insieme alla domanda qualora la stessa sia presentata in proprio.

L'audit deve prevedere:

- valutazione del sistema gestionale dell'allevamento;

- esame dei sistemi di allevamento (in gabbie, a terra);
- esame delle strutture di allevamento (dimensioni, superfici, organizzazione);
- esame delle condizioni ambientali (luminosità, qualità dell'aria, presenza di polveri ecc.);
- esame delle attrezzature (sistemi di ventilazione, impianti di alimentazione e abbeverata);
- valutazione degli animali (presenza di lesioni, anomalie comportamentali, eccessivo imbrattamento degli animali, stato di salute, ecc.);
- tipo di alimentazione e acqua di abbeverata (pozzo/ acquedotto);,
- rimozione e gestione dei reflui zootecnici;
- gestione degli animali ammalati (locale di isolamento) o morti.

All'audit seguono le dichiarazioni degli impegni specifici di cui al **punto 4.1.2**, scelti in almeno una fra le 4 macro aree individuate in corrispondenza della specie avicola allevata (galline ovaiole), indicando nella domanda di contributo i codici corrispondenti a ciascun impegno (**terza colonna della tabella 1 allegata al bando**).

La relazione tecnica redatta da un professionista del settore, potrà anche essere trasmessa in data successiva a quella di presentazione della domanda ma comunque entro i 7 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria finale delle domande.

4.1.1 Dichiarazione di impegni generali

In domanda dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le seguenti dichiarazioni:

A) dichiara:

- 1) di essere agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del reg. CE 73/2009 e s.m.i.;
- 2) di essere a conoscenza della normativa nazionale (D.P.R. n. 503/1999) che ha istituito il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari e quella regionale che ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte (art. 28 della l.r. 14/2006, sostituito dall'art. 11 della l.r. 9/2007);
- 3) di essere consapevole che la presentazione delle domande di aiuto/pagamento (tramite l'ufficio di un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura "CAA" o mediante abilitazione in proprio) comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del fascicolo aziendale;
- 4) di essere a conoscenza degli atti e delle norme relativi al regime di condizionalità valevoli per l'anno 2011, elencati nel quadro "Condizionalità" del fascicolo aziendale, come definiti dalle vigenti norme nazionali (Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125) e dai provvedimenti applicativi regionali (DGR n. 106-10548 del 29/12/2008, allegati 1 e 2), che per l'anno 2011 fanno riferimento al regolamento (CE) 73/2009 e s.m.i.);
- 5) di essere a conoscenza dei requisiti, indicati nel PSR 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28/11/2007 ed integrato con le modifiche 2008 approvate con nota n. 7334 in data 12 marzo 2009;
- 6) di essere a conoscenza delle condizioni specifiche previste dall'azione prescelta, derivanti dal reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche e integrazioni, dal reg. (CE) 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, reg. U.E. n. 65/2011, dal PSR 2007-2013 e dalle disposizioni applicative regionali, disponibili consultando il sito internet della Regione o tramite le Province e i soggetti che assistono gli agricoltori (Enti tecnici delle organizzazioni professionali agricole, Organizzazioni di produttori, liberi professionisti, CAA);
- 7) di conoscere i criteri di ammissibilità della Misura 215 e di conoscere i criteri di priorità per la misura indicati nel bando 2011;
- 8) di essere consapevole che l'accoglimento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionato:
 - ai vincoli di disponibilità finanziaria del FEASR per le misure/azioni del PSR;
 - ed
 - alla posizione assunta in graduatoria a seguito dell'assegnazione del punteggio previsto dai criteri di priorità del bando 2011;

- 9) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla misura;
- 10) di essere consapevole che le seguenti condizioni sono motivo di esclusione dai pagamenti della Misura 215 e delle altre misure del PSR:
- a) non essere in regola con i versamenti contributivi, così come desumibili dal DURC, fatta salva la possibilità della compensazione nei casi in cui questo sia previsto per legge, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
 - b) non avere rispettato gli obblighi e/o i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
 - c) non avere provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità irrogate dalla Regione, dalle Province e Comunità montane e dagli Organismi Pagatori riconosciuti nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - d) non avere restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali regionali da parte della Regione, delle Province e Comunità Montane o degli Organismi Pagatori;
 - e) avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - f) essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari e che in tal caso la concessione dell'agevolazione resterà sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie di disimpegno automatico delle disponibilità finanziaria (regola dell'"n+2");
- 11) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al punto precedente;
- 12) di essere a conoscenza che la domanda di aiuto rappresenta anche domanda di pagamento per la campagna 2011 e che è obbligatorio presentare le successive domande di pagamento a conferma degli impegni, in conformità ai successivi bandi che saranno emanati dalle competenti autorità;
- 13) di essere a conoscenza che **l'impegno è di 5 anni** a partire dal giorno seguente la data dell'ultimo giorno utile alla presentazione della domanda del presente bando, e che i **pagamenti sono garantiti per i soli primi 3 anni di impegno**;
- 14) di avere la piena ed esclusiva disponibilità delle particelle catastali indicate in domanda, derivante da titoli di proprietà e/o da contratti di affitto o comodato stipulati ai sensi di legge con decorrenza almeno dall'inizio della presente campagna agraria;
- 15) che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda, in maggior parte derivanti dai dati di consistenza del fascicolo aziendale, e negli allegati sono rigorosamente conformi alla realtà;
- 16) ai sensi della legge n. 286/2006, che le informazioni ed i dati riportati nella presente domanda relativi all'uso del suolo, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda, sono utilizzati, qualora ne ricorrano le condizioni, per l'aggiornamento della banca dati catastale, esonerando pertanto il sottoscritto dall'adempimento previsto dall'art. 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/86 n. 917;
- 17) che per l'attuazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto contributi previsti da altre leggi a carico del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Piemonte o di altri Enti pubblici;
- 18) di essere consapevole che l'autorità competente potrà avere accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli, pena la decadenza della domanda secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (CE) 1122/2009 e s.m.i.;
- 19) di essere consapevole che la mancanza dei requisiti di ammissibilità, l'inosservanza degli adempimenti tecnici, delle norme della condizionalità e dei criteri di gestione obbligatori, nonché la mancata corrispondenza tra i dati dichiarati in domanda e quelli effettivamente riscontrati (anche mediante il sistema integrato di gestione e di controllo) riguardo alle superfici e agli animali rilevanti nel calcolo del premio comportano esclusioni, riduzioni, penalità e/o revoca della domanda (Titolo I del reg. U.E. 65/2011, D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, e successivi atti di recepimento regionale);

- 20) di essere a conoscenza che è un suo onere comunicare tempestivamente al proprio CAA e all'Ente delegato competente e all'Arpea eventuali variazioni degli estremi di conto corrente sul quale effettuare l'erogazione dei contributi. Qualora non pervenisse alcuna comunicazione ovvero le coordinate bancarie risultassero sbagliate o non più presenti in fascicolo, autorizza fin d'ora Arpea ad effettuare l'erogazione dei contributi sull'ultimo conto corrente valido dichiarato in fascicolo con liberazione di Arpea da ogni responsabilità;
- 21) di essere a conoscenza del fatto che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme nazionali, in particolare dalla legge 898/86 e dalla legge 689/81 e s.m.i;
- 22) di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui beneficia, introdotte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- 23) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, di essere titolare del C/C bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai premi e contributi di cui alla presente domanda e/o alle commesse pubbliche e riportato nella presente domanda e nel proprio fascicolo aziendale;
- 24) che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda, in maggior parte derivanti dai dati di consistenza del fascicolo aziendale, e negli allegati sono rigorosamente conformi alla realtà;
- 25) di essere consapevole che la Regione Piemonte, l'ARPEA e gli Enti delegati all'istruttoria della domanda non assumono responsabilità per la perdita di proprie comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

B) in particolare per l'azione cui aderisce, dichiara:

- di rispettare per tutto il periodo previsto (5 anni), gli impegni relativi alla misura 215 benessere degli animali e gli altri pertinenti requisiti obbligatori, in applicazione dell'**Allegato II del Reg. CE n. 73/2009 articoli 4, 5 e 6** (condizionalità), nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione;
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti, introdotte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di esonerare l'Amministrazione regionale, l'Ente delegato e ARPEA da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando e degli obblighi specifici che assume con la sottoscrizione della domanda;
- di impegnarsi a conservare, per tutto il periodo previsto, e a rendere disponibile agli addetti della Regione, degli Enti delegati, di ARPEA e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli, tutta la documentazione inerente gli animali e le UBA corrispondenti oggetto di aiuto in possesso dell'azienda o da terzi;
- di impegnarsi a consentire l'accesso agli incaricati dei controlli, ai luoghi adibiti all'attività di allevamento degli animali oggetto di aiuto;
- che la consistenza media annua dell'allevamento è di almeno 10 UBA e che essa sarà mantenuta per tutto il periodo dell'impegno;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per accedere alla misura 215;
- di essere a conoscenza del fatto che la propria domanda assumerà una posizione in graduatoria a seguito dell'assegnazione del punteggio, previsto dai criteri di priorità del bando 2011, sulla base delle informazioni desumibili dal sistema informativo e dal fascicolo aziendale al momento di presentazione della domanda;

C) si impegna inoltre a:

- 1) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
- 2) rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative allo sviluppo rurale;
- 3) integrare la presente domanda, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dal PSR e dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale.

4.1.2 Dichiarazione di impegni specifici

I beneficiari sono tenuti al rispetto degli impegni specifici previsti in almeno una delle 4 macro aree individuate in corrispondenza della specie avicola (galline ovaiole) come indicati **nella tabella 1 allegata al bando (colonna "Area di miglioramento")**, utilizzando i codici indicati nella terza colonna dell'allegato stesso.

Gli impegni assunti devono essere attuati o iniziati (se si tratta di impegni che richiedono modifiche strutturali) a partire dal primo anno: 2011 (con decorrenza dal giorno seguente la data ultima per la presentazione delle domande) e mantenuti nel corso dei 4 anni successivi al primo (termine ultimo di impegno nel corso del 2016).

Per tutto il periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore e gli ordinari periodi di vuoto sanitario, il beneficiario ha l'obbligo di allevare nel rispetto degli impegni assunti, un numero di capi corrispondenti alla consistenza media zootecnica valutata in UBA, intesa come media ponderata annuale che ha determinato l'ammontare del beneficio accordato.

Possono essere riconosciuti ai fini del pagamento del premio previsto dal presente bando anche gli interventi strutturali, funzionali al miglioramento del benessere animale per gli impegni assunti, avviati nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2011 e la data di presentazione della domanda del presente bando; anche nel caso di interventi già avviati i 5 anni di impegno decorrono dalla data successiva alla scadenza dei termini di presentazione della domanda del presente bando.

Per le aziende che hanno presentato domanda, sulla specie avicola (galline ovaiole), a valere sul bando per la misura 215 dell'anno 2009 (D.G.R. n. 66-11823 del 20 luglio 2009) e che, ammesse alla graduatoria finale, si siano collocate in posizione non ammessa alla fase istruttoria, qualora ripresentino domanda sul presente bando e siano collocate in graduatoria in posizione finanziabile, potranno essere riconosciuti gli interventi strutturali funzionali al miglioramento del benessere animale per gli impegni previsti dal presente bando, a partire dalla data di presentazione della precedente domanda (bando misura 215 anno 2009).

Anche in tale caso l'impegno ha decorso e durata stabilita al successivo punto 4.2

4.2 Durata degli impegni

Gli impegni decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda del presente bando e hanno una durata di 5 anni.

5 CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Per la concessione degli aiuti previsti dal presente bando, le Province competenti per territorio, provvederanno all'istruttoria delle domande, l'assegnazione dei punteggi avverrà sulla base dei dati dichiarati in domanda o disponibili sul sistema anagrafe agricola unica del Piemonte, permettendo la predisposizione di una graduatoria regionale delle domande ammissibili, in base ai criteri e ai valori sotto indicati:

a) Punteggio attribuito alle aziende in base alle loro caratteristiche:

DESCRIZIONE	PUNTI
Aziende ricadenti in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (Reg. 10/R 2007)	5
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree protette (>50% SAU)	4
Aziende che aderiscono ad altre misure del PSR (112, 114, 121, 121 bietole, 214)	3

<i>Consistenza media dell'allevamento (galline ovaiole)</i>	<i>Fino a 20 UBA</i>	7
	<i>> a 20 UBA</i>	10

b) Punteggio attribuito alle aziende in base alla specie animale allevata:

<i>SPECIE ALLEVATA (oggetto di impegno sul benessere animale)</i>	<i>PUNTI</i>
<i>Avicoli (galline ovaiole)</i>	8

c) Punteggio attribuito secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone individuate nella parte generale del PSR:

<i>ZONA</i>	<i>PUNTI</i>
<i>A Poli urbani</i>	4
<i>B Aree rurali ad agricoltura intensiva</i>	5
<i>C Aree rurali intermedie</i>	3

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

In condizioni di parità di punteggio sarà accordata preferenza alle aziende con maggior numero di UBA a premio, calcolate sulla base della sommatoria delle UBA impegnate nelle diverse macroaree; permanendo la situazione di parità prevarranno le domande presentate dall'imprenditore agricolo più giovane di età. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà accordata priorità alle aziende che hanno previsto un maggiore numero di impegni scelti fra le quattro macroaree. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Il punteggio previsto alla lettera a), per le aziende che aderiscono ad altre misure del PSR, viene attribuito se sussiste attinenza con il settore zootecnico in caso di adesione alle misure 121, 121 bietole e 214.

6 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

6.1 Risorse

Alla copertura finanziaria del presente bando sono destinate le risorse finanziarie derivanti dalle economie accertate in seguito alla fase istruttoria del bando dell'anno 2009 della misura 215, al momento stimate cautelativamente in 600.000,00 euro.

Qualora la disponibilità delle risorse finanziarie previste sia inferiore a quella necessaria a soddisfare tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi, sulla base dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione previsti al punto 5.

6.2 Livello di entità dell'aiuto

Nella tabella che segue sono indicati i livelli massimi di sostegno per specie animale considerata:

<i>Specie animale</i>	<i>Livello massimo di sostegno (euro/UBA/anno)</i>
<i>Galline ovaiole</i>	60,00

L'entità del sostegno massimo della tabella precedente, corrisponde alla somma degli importi previsti per ogni impegno in ciascuna macroarea (premio base) indicati nella seguente tabella (euro/UBA/anno):

Specie Animale	Sistemi di allevamento e di stabulazione	Controllo ambientale	Alimentazione e acqua di bevanda	Igiene, sanità e aspetti comportamentali
<i>Galline ovaiole</i>	18,00	15,00	9,00	18,00

La tipologia degli impegni previsti per ogni singola macroarea (Sistemi di allevamento e di stabulazione, controllo ambientale, alimentazione e acqua di bevanda, igiene sanità e aspetti comportamentali) è descritta nella tabella 1.

Il livello di sostegno viene ridotto nel tempo per fascia di consistenza aziendale con le seguenti modalità:

- prima fascia 10 – 50 UBA riduzione progressiva dell'importo complessivo, calcolato sulle singole macroaree, nel corso del periodo di impegno del 15% per ogni annualità,
- seconda fascia > 50 UBA riduzione progressiva dell'importo complessivo, calcolato sulle singole macroaree, per le UBA eccedenti le prime 50, nel corso del periodo di impegno del 20% per ogni annualità.

Infatti all'interno dell'allevamento si ottiene un graduale miglioramento del rapporto costi/benefici per effetto delle innovazioni introdotte.

Il massimale aziendale è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in euro/UBA, per il numero di UBA medie annue presenti in azienda nell'anno di impegno e per le quali è richiesto il pagamento.

E' fissato un limite massimo di UBA a premio per domanda; tale limite è corrispondente ad un importo relativo al primo anno di impegno di **60.000,00** euro.

Le domande presentate il cui importo superi al primo anno i 60.000,00 euro saranno oggetto di revisione allo scopo di essere ricalcolate nel rispetto del limite stabilito.

Le UBA dichiarate per il primo anno devono essere mantenute per tutta la durata dell'impegno (consistenza media ponderata annua). Eventuali aumenti di UBA dopo il primo anno di presentazione della domanda non danno luogo ad un aumento del pagamento. Nel caso di diminuzione delle UBA si applicano le riduzioni previste dal documento "Impegni, inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni di pagamento".

Sono escluse dal sostegno le aziende che allevano mediamente un numero di animali inferiore a 10 UBA (consistenza media ponderata annua).

Il premio sarà erogato da ARPEA annualmente, a fronte di elenchi di pagamento predisposti dalle Province, direttamente al beneficiario con accredito sul conto corrente bancario o postale.

Nelle more dell'approvazione del regolamento comunitario che definirà le modalità di transizione tra l'attuale periodo di programmazione e la nuova fase, ed in considerazione del fatto che il periodo di impegno, per la misura 215, è obbligatoriamente di 5 anni e che gli impegni sottoscritti nel corso della presente programmazione con riferimento al presente bando si protrarranno oltre il periodo di programmazione (2007-2013), viene garantito il pagamento degli impegni sino al 2013. L'impegno assunto deve essere mantenuto per i 5 anni anche in assenza di pagamento del premio. Sono fatte salve eventuali condizioni di maggior favore che venissero stabilite dalla nuova normativa comunitaria e compatibili con l'attuale dotazione finanziaria della misura 215.

Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO)

DGR n. 45-13439 del 1/3/2010 Allegato I (Criteria di gestione obbligatoria), atti inerenti la misura 215:

ATTO A6 DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO A7 REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO A8 REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO B10 DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-ANTAGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE, ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5A) E 7 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni)

ATTO B12 REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ATTO B13 DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ATTO B14 DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ATTO C16 DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ATTO C17 DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ATTO C18 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI